



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 7 dicembre 2012 (10.12)
(OR. en)**

17519/12

**Fascicolo interistituzionale:
2012/0356 (NLE)**

**PESC 1524
RELEX 1141
COMEM 369
COHOM 271**

PROPOSTA

Mittente:	Commissione europea/Alto rappresentante
Data:	7 dicembre 2012
n. doc. Comm.:	JOIN(2012) 35 final
Oggetto:	Proposta congiunta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 359/2011 concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Iran

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, la proposta della Commissione e dell'Alto rappresentante dell'Unione europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza inviata con lettera di Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, a Uwe CORSEPIUS, Segretario generale del Consiglio dell'Unione europea.

All.: JOIN(2012) 35 final



COMMISSIONE
EUROPEA

ALTA RAPPRESENTANTE
DELL'UNIONE EUROPEA
PER GLI AFFARI ESTERI
E LA POLITICA DI SICUREZZA

Bruxelles, 7.12.2012
JOIN(2012) 35 final

2012/0356 (NLE)

Proposta congiunta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (UE) n. 359/2011 concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Iran

RELAZIONE

- (1) Il Consiglio sta per adottare una decisione che modifica la decisione 2011/235/PESC del Consiglio concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità in considerazione della situazione in Iran. La decisione modificherà la portata delle misure relative alle attrezzature che possono essere utilizzate per la repressione interna, disponendo una deroga al divieto di esportare tali attrezzature quando siano destinate esclusivamente alla protezione del personale dell'Unione europea o degli Stati membri.
- (2) Occorre un'azione a livello di UE per attuare questa modifica della portata delle misure relative alle attrezzature che possono essere utilizzate per la repressione interna.
- (3) Occorre pertanto modificare il regolamento (UE) n. 359/2011 del Consiglio.

Proposta congiunta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (UE) n. 359/2011 concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Iran

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 215, paragrafo 2,

vista la decisione 2012/.../PESC del Consiglio¹, che modifica la decisione 2011/235/PESC del Consiglio concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità in considerazione della situazione in Iran²,

vista la proposta congiunta dell'Alta rappresentante dell'Unione per gli Affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) In risposta al peggioramento della situazione dei diritti umani in Iran, il regolamento (UE) n. 359/2011 del Consiglio del 12 aprile 2011³ ha istituito, in conformità della decisione 2011/235/PESC del Consiglio, misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità e organismi.
- (2) Il ... dicembre 2012 il Consiglio ha adottato la decisione 2012/.../PESC, che modifica la decisione 2011/235/PESC del Consiglio per quanto riguarda la portata delle misure relative alle attrezzature che possono essere utilizzate per la repressione interna.
- (3) Poiché la misura in questione rientra nell'ambito del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la sua attuazione richiede un'azione normativa a livello dell'Unione, in particolare al fine di garantirne l'applicazione uniforme da parte degli operatori economici di tutti gli Stati membri.
- (4) Occorre pertanto modificare opportunamente il regolamento (UE) n. 359/2011 del Consiglio.
- (5) Il presente regolamento deve entrare immediatamente in vigore per garantire l'efficacia delle misure ivi contemplate,

¹ GU L del , pag. .

² GU L 100 del 14.4.2011, pag. 51.

³ GU L 100 del 14.4.2011, pag. 1.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) n. 359/2011 del Consiglio è così modificato:

all'articolo 1 bis, il comma esistente diventa paragrafo 1 ed è aggiunto il seguente paragrafo 2:

"2. In deroga al paragrafo 1, le autorità competenti degli Stati membri elencate nell'allegato II possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di attrezzature che possono essere utilizzate per la repressione interna, elencate nell'allegato III, o la fornitura dell'assistenza o dei servizi connessi di cui al paragrafo 1, lettere b) e c), purché le attrezzature in questione siano destinate esclusivamente alla protezione del personale dell'Unione europea o degli Stati membri."

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il Presidente*